



COMUNE DI ASCOLI PICENO

"Regolamento consulta per gli anziani"

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 7 marzo 2001 esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Ascoli Piceno in seduta del 20/03/2001 prot. n. 736/2001.

Il presente Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 18 Aprile al 03 maggio 2001 per 15 giorni consecutivi.

REGOLAMENTO CONSULTA PER GLI ANZIANI

ART. 1

1. E' istituita presso il Comune di Ascoli Piceno la Consulta per i problemi degli anziani, giusto riferimento a quanto previsto dallo Statuto comunale.

ART. 2

1. La Consulta ha sede presso l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ascoli Piceno .

ART.3

1. La Consulta persegue i seguenti obiettivi;
 - a) mantenimento dell'anziano nel proprio contesto abitativo e familiare;
 - b) proposte relative al servizio di assistenza domiciliare ;
 - c) interazione dell'intervento sociale con quello sanitario erogato dalla A.U.S.L. N. 13
 - d) riqualificazione delle strutture residenziali esistenti a sostegno di soggetti privi di ogni riferimento familiare;
 - e) individuazione di interventi socialmente utili in riferimento a situazioni di disagio;
 - f) incentivazione di iniziative culturali e ricreative.

ART. 4

1. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) favorire il collegamento tra le istituzioni pubbliche e quelle private (associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali, circoli di anziani);
 - b) osservazione e studio delle problematiche emergenti ai fini della razionalizzazione degli interventi e dell'adeguamento degli stessi;
 - c) proposte di iniziative volte al superamento degli stati di emarginazione e verifica degli stessi;

ART. 5

1. La Consulta è composta da:

- a) tre consiglieri designati dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- b) 2 rappresentanti della A.U.S.L. N. 13;
- c) 1 rappresentante per ciascuna delle associazioni di anziani del settore volontariato che ne facciano richiesta, iscritte al registro comunale previsto dall'art. 3 della L.R. N. 48/95;
- d) 1 rappresentante per ogni Organizzazioni sindacale.
- e) 1 rappresentante per ogni cooperativa sociale operante nel settore, che ne faccia richiesta;
- f) 1 rappresentante per ciascuna organizzazione degli artigiani di categoria dei commercianti e degli industriali presenti nel territorio comunale;
- g) 1 rappresentante per ogni circoscrizione.

ART. 6

1. I componenti della Consulta restano in carica per la durata del Consiglio Comunale e possono essere rinominati solo per un massimo di due candidature consecutive.

ART. 7

1. Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente.

ART. 8

1. I componenti di cui all'art. 5 costituiscono l'Assemblea della Consulta.

2. L'Assemblea per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.3:

- a) approva il programma annuale dell'attività, proposte dal Comitato direttivo; individuandone le priorità ;
- b) si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, quando lo ritiene opportuno il Presidente o 1/3 dei componenti;
- c) elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Comitato Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Da questi incarichi sono esclusi i rappresentanti delle organizzazioni che hanno fini di lucro e le cooperative le cui attività attengono ai servizi destinati agli anziani ed i consiglieri comunali;

- d) propone al Consiglio la modifica del presente Regolamento con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti;
 - e) esprime parere sulle richieste di inserimento di nuovi rappresentanti, ai sensi dell'art. 5.
3. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 dei suoi componenti.

ART. 9

1. Il Comitato direttivo è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo della Consulta, fatta salva la mancata fiducia dell'Assemblea. E' costituito da cinque componenti oltre al Presidente e al Vice Presidente.
2. Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:
- a) svolge tutte le attività utili allo scopo e alle finalità della Consulta;
 - b) gestisce il programma annuale;
 - c) coordina le attività di eventuali "gruppi di lavoro" nel settore degli anziani, specificamente istituiti.
3. Il Comitato direttivo si riunisce di norma almeno ogni tre mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.
4. La convocazione del Comitato direttivo può essere richiesta anche su proposta di almeno 1/3 dei componenti; in tal caso la seduta dovrà tenersi entro 10 giorni dalla data della richiesta.
5. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Comitato.
6. Le proposte da sottoporre alla Giunta Comunale, per gli eventuali provvedimenti di competenza, dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti.

ART.10

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
2. In caso di suo impedimento tali compiti saranno svolti del Vice Presidente.
3. Il Presidente o suo delegato può partecipare agli incontri, in qualità di uditore

senza diritto di voto, tra l'Amministrazione e le altre forze sociali sui temi di interesse della Consulta.

ART. 11

1. Tutte le cariche di cui agli articoli precedenti sono a titolo gratuito.

ART. 12

1. La Consulta si avvarà della collaborazione d un funzionario dell'Amministrazione Comunale in qualità di segretario.

ART. 13

1. Ai lavori della Consulta, qualora se ne ravvisi la necessità, possono partecipare l'Assessore alle politiche sociali e giovanili o il Dirigente e/o le assistenti sociali incaricate.

ART.14

1. Le eventuali spese di funzionamento faranno capo all'Amministrazione Comunale.